

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

DIPARTIMENTO WELFARE

IN COLLABORAZIONE CON

COORDINAMENTO BANCHE CREDITO COOPERATIVO



GUIDA AL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE

SETTORE CREDITO COOPERATIVO

AGGIORNATA CON DELIBERA n. 15 del 26/07/2022 DEL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO IN MERITO A CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA INVALIDITÀ

LE GUIDE DEL DIPARTIMENTO WELFARE DELLA FABI IN COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO EDIZIONE SETTIEMBRE 2022

SOMMARIO

IL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO BCC	2
Principali riferimenti normativi	2
Caratteristiche generali	
Scopo:	
Durata: Prestazioni:	
Prestazioni: Finanziamento del Fondo per la parte ordinaria	
Finanziamento delle prestazioni della sezione straordinaria del Fondo	
Finanziamento delle prestazioni della sezione emergenziale del Fondo	
Modalità di accesso alle prestazioni	
CRITERI E MISURE DELLE PRESTAZIONI	
PRESTAZIONI DELLA SEZIONE ORDINARIA	
Criteri e misure	5
Massimali anno 2022 - Circolare INPS N° 26/2022	6
Durata massima individuale dell'assegno ordinario	6
Regime di tassazione	
Trattamento Fine Rapporto/Fondo Pensione	
Ferie	
Esempi di calcolo di assegno ordinario	
Solidarietà espansiva	
PRESTAZIONI DELLA SEZIONE STRAORDINARIA	
Domanda dell'assegno straordinario	
Durata dell'assegno straordinario:	
Calcolo dell'assegno straordinario	
Sistema di calcolo dell'assegno straordinario	
Contribuzione	
Reversibilità dell'assegno straordinario	
Cumulabilità dell'assegno straordinario con pensioni di reversibilità PRESTAZIONI DELLA SEZIONE EMERGENZIALE	
Durata dell'assegno emergenziale:	
Calcolo dell'assegno emergenziale	
Massimali assegno emergenziale anno 2022 - Circolare INPS N° 26/2022 Esempi di calcolo dell'assegno emergenziale BCC	
1. Esempio di stima dell'Assegno Emergenziale BCC	
Esempio di stima dell'Assegno Emergenziale	
3. Esempio di stima dell'Assegno Emergenziale	
Allegato A - AP87	
Allegato B - DELEGA RILASCIATA DAL GIA' BENEFICIARIO DI ASSEGNO STRAORDINARIO PER LA	10
TRATTENUTA DEI CONTRIBUTI SINDACALI	21
Allegato C - REVOCA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONE SINDACALE	
Allegato D - DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE	
Allegato E – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL LAVORATORE INVALIDO	

IL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO BCC

Principali riferimenti normativi

Per la costituzione del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito" occorre fare riferimento:

- alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che introduce la possibilità di definire "in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema";
- al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997 n. 477, tramite il quale viene emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia);



- agli accordi quadro del Credito Cooperativo e del Credito Ordinario del 28 febbraio 1998 e al
 CCNL del Credito Cooperativo del dicembre 2000 e Credito Ordinario del luglio 1999;
- al D.M. n. 157 del 28 aprile 2000 per le BCC e D.M. del 28 aprile 2000 n.158 per ABI che rende esecutivi gli accordi intervenuti fra FEDERCASSE, ABI e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria definendo il regolamento di istituzione del Fondo presso l'INPS (i regolamenti vengono prorogati al 30/6/2020 per le BCC con D.M. 9 febbraio 2008 n.41 e per ABI con D.M. 28 aprile 2006 n.266).

Altri interventi legislativi si sono susseguiti negli anni. I più recenti:

BCC	<u>ABI</u>			
Legge 9	Legge 92/2012			
Decreto Min. 82761/2014	Decreto Min. 83486/2014			
GU n. 236 del 10/10/2014	GU n. 247 del 23/10/2014			
	Legge 119/2016			
	Decreto Min. 97220/2016			
Legge 232/2016 (leg	gge di bilancio 2017)			
Decreto Ministeriale n. 9	98998 del 03 aprile 2017			
Decreto-Legge n.4 del 2019, convert	ito dalla Legge n. 26 del 28/03/2019			

Caratteristiche generali

Scopo:

attuare interventi, sia in costanza del rapporto di lavoro che in caso di cessazione dello stesso, per la tutela dei lavoratori delle aziende già rientranti nell'ambito di applicazione definito dall'articolo 2 dei D.M. 28 aprile 2000, n. 157 per BCC e n. 158 per ABI (ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno di quindici dipendenti), nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o lavoro.



Durata:

illimitata

Prestazioni:

a) In via ordinaria:

- 1. contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea nella misura, per il Fondo BCC, del 50% del totale dei contributi versati al netto degli importi già utilizzati e tenuto conto degli oneri di gestione;
- 2. finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa (solidarietà difensiva), sia ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale di cui all'art. 10, comma 6 (solidarietà espansiva), nella misura, per il Fondo BCC, del 200% del totale dei contributi versati al netto degli importi già utilizzati e tenuto conto degli oneri di gestione.
- b) In via straordinaria: erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.
- c) In via emergenziale: erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma, dei trattamenti di cui all'articolo 12 del presente decreto.

Finanziamento del Fondo per la parte ordinaria

<u>BCC</u>	<u>ABI</u>
a) un contributo ordinario dello 0,36%, di cui	a) un contributo ordinario dello 0,20%, di cui
0,24% a carico del datore di lavoro e 0,12% a carico	due terzi (0,133%) a carico del datore di lavoro e
dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile	un terzo (0,067%) a carico dei lavoratori, calcolato
ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti,	sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di
compresi i dirigenti, con contratto a tempo	tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti,
indeterminato;	con contratto a tempo indeterminato;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) punto 2 (ossia sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) nella misura non inferiore all'1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

Finanziamento delle prestazioni della sezione straordinaria del Fondo

Il Finanziamento delle prestazioni della sezione straordinaria del Fondo è interamente a carico del datore di lavoro ed è pari all'assegno straordinario lordo percepito dal lavoratore + la contribuzione correlata.

Sulla base della legge di bilancio 2017 e D.M. n 98998, è possibile prevedere che i datori di lavoro versino direttamente al fondo gli oneri necessari a riscattare o ricongiungere periodi utili per il conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata, e che pertanto permettano di accedere all'assegno straordinario o di accorciarne la durata.

Le modalità di presentazione della domanda sono riportate nella Circolare INPS n.105 del 25/7/2019.

Finanziamento delle prestazioni della sezione emergenziale del Fondo

La parte emergenziale sarà finanziata dai contributi ordinari ed è previsto che copra la metà del costo delle prestazioni (assegno emergenziale più contribuzione correlata al netto della NASPI) mentre il resto rimane a carico dell'azienda.

Modalità di accesso alle prestazioni

Necessità di accordo sindacale aziendale per ognuna delle prestazioni del Fondo.



CRITERI E MISURE DELLE PRESTAZIONI

art. 10 dm 82761 (bcc) e art. 10 dm 83486 (abi)



PRESTAZIONI DELLA SEZIONE ORDINARIA

Criteri e misure

- Finanziamento di programmi formativi art. 10 punto 1. "Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione".
- 2. Riduzione o sospensione dell'attività lavorativa:

BCC ABI

Art. 10 comma 2.

L'importo dell'assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo. Nel caso di sospensione temporanea dell'attività di lavoro con ricorso all'ASpI, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, legge n. 92/2012, qualora il predetto assegno ordinario a carico del Fondo sia inferiore al 20% dell'importo dell'indennità stessa, detto assegno viene determinato in tale misura.

Art. 10 comma 5.

La misura degli assegni di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4, considerata in concorso con le prestazioni di sostegno al reddito pubbliche o di categoria, non potrà essere comunque superiore ad un importo che assicuri al lavoratore un importo eccedente l'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore stesso per le ore o per le giornate non lavorate.

Art. 10 comma 2.

Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), il Fondo, ai sensi dell'articolo 3, comma 31 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro 1.140 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a Euro 2.099; Euro 1.314 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra Euro 2.099 ed Euro 3.318; Euro 1.660 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore ad euro 3.318. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all'articolo 12 comma 3, sono aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria.

La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l'importo dell'assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.

Massimali anno 2022 - Circolare INPS N° 26/2022

Massimali assegn	o ordinario <u>BCC</u>
Importo Lordo (euro)	importo netto (euro)
1.222,51	1.151,12

La legge n. 234/2021 (legge di Bilancio per l'anno 2022) ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale, introducendo, tra l'altro, all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, il comma 5 bis che ha disposto, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'applicazione di un unico massimale, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Durata massima individuale dell'assegno ordinario

24 mesi pro-capite nel quinquennio. Possono essere stipulati accordi che elevino a **36 mesi** tale periodo massimo.

La circolare Inps N° 119/2016 stabilisce la durata massima delle prestazioni in base alle causali di attivazione della procedura sindacale, come da tabella che segue.

TIPO CAUSALE	DURATA		
Eventi transitori e non imputabili	13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile		
Situazioni temporanee di mercato	13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile		
Riorganizzazione aziendale	24 mesi in un quinquennio mobile		
Crisi aziendale	12 mesi. Una nuova istanza può essere concessa non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione		
Contratto di solidarietà	24 + 12 mesi in un quinquennio mobile		

Regime di tassazione

L'assegno ordinario è soggetto a tassazione ordinaria.

Trattamento Fine Rapporto/Fondo Pensione

È necessario sapere che il "Jobs act" (D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015) prevede, in analogia alla normativa sulla cassa integrazione, che il lavoratore in giornata di solidarietà maturi il diritto al TFR anche per il periodo di sospensione. L'accantonamento di TFR deve essere calcolato sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Di conseguenza per i periodi relativi, è dovuto anche il versamento dei contributi datoriali e del lavoratore al Fondo Pensione.

Ferie

Vengono riconosciute (Cassazione 3603/1986 recepita da INPS Circolare n. 212 del 13 luglio 1994).

Esempi di calcolo di assegno ordinario

BCC

Esempio 1 - Intero mese di sospensione

Retribuzione mensile lorda (€ 2.000x13/12) = 2.166,66

80% della retribuzione = € 1.733,33 - Massimale € 1.222,51

L'assegno sarà pari ad € 1.222,51 (56,42% della retribuzione)

Esempio 2 - Fruizione 10 giorni nel mese

<u>Trattenuta effettuata dalla banca (errata e penalizzante per il lavoratore)</u>

Retribuzione mensile lorda € 2.000 - (R.M. X 13 MENS. / 258) *

Retribuzione giornaliera: € 100,77

Per 10 giorni = € 1.007,70

L' Azienda dovrebbe invece effettuare il seguente calcolo

Retribuzione mensile lorda € 2.000 – (R.M. X 13 MENS. / 360)

Retribuzione giornaliera: € 72,22

Per 10 giorni = € 722,20

Differenza giornaliera € 100,77 - € 72,22 = € 28,55

Differenza 10 giorni € 1.007,70 - € 722,20 = € 285,50

Assegno realmente pagato da INPS

Retribuzione mensile lorda (€ 2.000x13/12) = 2.166,66

Massimale mensile € 1.222,51

Massimale giornaliero € **1.222,51 83** /30 = € **40,75** Retribuzione 10 giorni: € **407,50**

l'assegno pagato sarà pari ad € 407,50:

- € 1.007,70 trattenuta effettuata dalla banca in busta paga
- € 722,20 trattenuta che avrebbe dovuto effettuare la banca in busta paga

Solidarietà espansiva

Questa tipologia di intervento prevede:

<u>BCC</u>	AB
Decreto Min. 82761/2014	Decreto Min. 83486/2014
Art. 10 comma 6.	Art. 10 comma 6.

Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, l'erogazione degli assegni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga attività lavorativa in favore di soggetti terzi, fatta salva la prestazione di lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e ss. del d.lgs. 276/2003. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di diritti e doveri del personale.

Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l'assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi procapite con riduzione proporzionale retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà inter-generazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore del credito.

PRESTAZIONI DELLA SEZIONE STRAORDINARIA

BCC (decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761, circolare INPS 21 maggio 2015, n. 104) ABI (decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, circolare INPS 6 maggio 2015, n. 90)

La prestazione economica, c.d. assegno straordinario, è finanziata dal datore di lavoro e corrisposta fino alla maturazione del diritto alla pensione in favore dei dipendenti (compresi i dirigenti) di aziende di credito che maturino i requisiti per la pensione (la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia, o secondo i requisiti eccezionali previsti dall'art.24, comma 15-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo precedente, si deve tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione INPS. Attualmente è possibile reperire tale documentazione all'interno della propria posizione nel portale INPS tramite la stampa dell'estratto conto integrato (ECI).



Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia che:

- non è prevista la rivalutazione annua (perequazione). In pratica l'importo dell'assegno rimane invariato per tutta la sua durata;
- l'assegno straordinario è assoggettato al regime di tassazione separata; da ciò ne consegue che l'assegno non costituisce reddito ai fini della dichiarazione dei redditi ma rileva ai fini dell'ISEE;
- di conseguenza sull'assegno straordinario:
 - o non spettano le detrazioni per i carichi di famiglia;
 - o non è possibile detrarre o dedurre alcun onere.
- La normativa comunque prevede la possibilità per il lavoratore percettore di assegno straordinario di essere dichiarato a carico del coniuge il quale, oltre a beneficiare della detrazione IRPEF prevista per il coniuge a carico, potrà ottenere le sue detrazioni e le deduzioni IRPEF (es. spese mediche, polizze assicurative, interessi su mutui, versamenti a previdenza complementare, ecc.).

In assenza del coniuge, o qualora il coniuge non abbia redditi, l'interessato potrà dichiararsi a carico di un genitore, anche se non convivente con quest'ultimo, al fine di permettere al genitore di detrarre o dedurre le spese ammissibili di cui sopra.

Non è possibile tuttavia detrarre le spese per ristrutturazione edilizia (che normalmente si detraggono in 10 rate annuali) relativamente alle rate degli anni in cui l'unico reddito sia costituito dall'assegno straordinario.

Per gli interventi eseguiti dal 2020 è comunque possibile cedere il credito d'imposta acquisito per eventuale ristrutturazione edilizia (ad esempio Superbonus 110%, Ecobonus 65%, Interventi di ristrutturazione edilizia 50%).

 Sugli assegni straordinari possono essere effettuate trattenute per pignoramento, per provvedimento del giudice, nonché il recupero di somme eccedenti afferenti la prestazione stessa.

Si segnala inoltre che:

- → NON POTRÀ ESSERE accolta la domanda di assegno straordinario finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità;
- → POTRÀ INVECE ESSERE invece accolta la domanda di assegno straordinario finalizzata alla **pensione di vecchiaia** nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.

Domanda dell'assegno straordinario

La domanda di assegno straordinario va presentata dal datore di lavoro su mandato specifico del lavoratore, tramite il modello presentato in via telematica (AP 87) al Fondo per tramite dell'INPS.

È obbligo del datore di lavoro consegnare una copia della domanda di assegno straordinario al lavoratore.

In considerazione del fatto che la domanda di assegno straordinario (AP87) costituisce il contratto fra lavoratore e datore di lavoro con il quale quest'ultimo è impegnato a sostenere i relativi oneri nei confronti dell'INPS per tutta la durata dell'assegno straordinario stesso, è opportuno che il lavoratore verifichi la correttezza dei dati contenuti nella domanda.

Ai fini di tale verifica consigliamo di avvalersi dell'assistenza delle strutture sindacali FABI di riferimento.

ATTENZIONE:

al momento dell'adesione all'esodo, compilando e firmando l'apposita sezione G (delega per la riscossione dei contributi sindacali) all'interno del modello AP87 (Allegato A) è possibile mantenere l'iscrizione alla FABI.

È inoltre possibile aderire alla FABI anche in un momento successivo sottoscrivendo il modulo "Allegato B".

Nel caso in cui il lavoratore avesse già aderito ad altra Organizzazione Sindacale sarà necessario compilare anche l'"Allegato C" (revoca).

È opportuno porre la massima cura da parte dei dirigenti sindacali nell'assistere ed informare i colleghi nel compilare il "Quadro G" con l'indicazione (FABI cod. M), cui versare i contributi (tenendo anche presente che la sottoscrizione della domanda avviene negli Uffici del personale, spesso senza possibilità di contatto o senza notizia della decisione del collega di andare in esodo). Inoltre è opportuno, contestualmente all'atto di iscrizione, acquisire la data di scadenza del periodo di esodo, al fine di assistere il collega in tempo utile per la presentazione della domanda di pensione ed in tale occasione riconfermare l'iscrizione alla FABI.

Durata dell'assegno straordinario:

L'assegno straordinario è erogato dal Fondo a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia (viene obbligatoriamente considerata la prima "finestra" utile fra le due) e per un massimo di 60 mesi.

La durata dell'assegno straordinario attualmente è diventata dinamica, in dipendenza dell'evoluzione del parametro «aspettativa di vita», che si consolida in termini normativi solo 1 anno prima dell'entrata in vigore). L'assegno straordinario verrà sempre erogato dalla data di cessazione fino alla data di decorrenza della pensione senza alcuna interruzione.

Calcolo dell'assegno straordinario

L'assegno è calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria (retributivo, contributivo, misto) e si compone di:

- Quota A (settimane di contributi fino al 31/12/1992);
- **Quota B** (settimane maturate dal 1/1/1993 al 31/12/1995; la quota B termina invece al 31/12/2011 per l'lavoratori che fossero già in possesso di 18 anni di contributi al 31/12/1995);
- Quota C (settimane di contributi successive ai periodi della quota B);
- Settimane di maggiorazione (vengono, cioè, aggiunte nel calcolo il numero di settimane di
 distanza temporale fra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti
 pensionistici. In pratica, è come se il lavoratore avesse continuato a lavorare fino alla
 maturazione dei requisiti pensionistici).







Sistema di calcolo dell'assegno straordinario

- 1. Va calcolata la "pensione teorica lorda" sulla base dell'ultima retribuzione percepita (il calcolo viene fatto con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro comprensiva della quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione correlata, mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia/anticipata prima finestra utile).
- 2. Da tale "pensione lorda teorica" si sottraggono le imposte che si pagherebbero a tassazione ordinaria (senza considerare però né le detrazioni, né le deduzioni eventualmente spettanti sulla pensione, né le addizionali regionali e comunali) e si ottiene così l'importo netto spettante al lavoratore.
- 3. All'importo netto viene poi aggiunta un'IRPEF a tassazione separata con applicazione della stessa aliquota del TFR. L'assegno lordo meno l'aliquota TFR darà luogo al netto di cui all'alinea precedente.

A questo riguardo va comunque specificato che tali somme non sono affatto da considerare come da "Trattamento di fine rapporto ed altre indennità" in quanto ai sensi della normativa di legge applicabile, Legge n° 449/97 art. 59 comma 3 lettera a), e successiva Legge di interpretazione autentica n° 106/2021 art. 47-bis comma 2 - le stesse somme costituiscono assegni straordinari del settore credito o credito cooperativo e sono da escludere dalla riliquidazione da parte degli Uffici Finanziari.

NOTA OPERATIVA

Per agevolare le strutture che intendano fornire l'assistenza per i calcoli relativi all'assegno straordinario e/o pensione, si allega un fac-simile della documentazione da richiedere al lavoratore (Allegato D).

Contribuzione

Durante il periodo nel quale il lavoratore percepisce l'assegno straordinario viene accreditata sulla sua posizione la contribuzione cosiddetta "correlata", commisurata all'ultima mensilità ragguagliata ad anno.

La contribuzione viene versata fino al raggiungimento del <u>requisito</u> pensionistico, NON fino alla decorrenza della pensione.

FONDO CREDITO COOPERATIVO

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE LORDA MENSILE AI FINI DEL CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE CORRELATA

La retribuzione lorda mensile, per il Fondo Credito Cooperativo, comprende le seguenti voci, ove fruite:

- stipendio,
- scatti di anzianità,
- importo ex-ristrutturazione tabellare,
- assegno ad personam (assegno ex differenza tabelle; assegno ex differenza valore scatto; assegno ex premio di rendimento, ecc.),
- indennità ex accordo del 21 dicembre 2012 (E.D.R.),
- indennità funzionali (ruolo chiave, preposto, vice preposto, ecc.),
- ogni altro tipo di voce retributiva derivante da contrattazione (nazionale, di secondo livello, od anche individuale).

Tutte le suddette voci sono utili ai fini del calcolo della contribuzione correlata.

FONDO CREDITO COOPERATIVO

CALCOLO DELL' ASSEGNO STRAORDINARIO

BCC - Decreto Min. 82761/2014

Per il calcolo dell'assegno straordinario l'INPS utilizza la seguente modalità:

con il sistema contributivo e per la sola parte contributiva del misto, il coefficiente di rivalutazione utilizzato per il calcolo è quello dell'età alla data di inizio esodo e non dell'età alla data della pensione (come invece avviene in ABI). Ciò comporta una significativa riduzione dell'importo dell'assegno straordinario del Credito Cooperativo rispetto a quello del Credito Ordinario. Per il calcolo della parte retributiva del misto viene utilizzata la stessa modalità dell'ABI (v. delibere n. 39/2006 e n. 52/2007).

NOTA PER LE STRUTTURE: l'eventuale adeguamento di quanto previsto per il settore ABI necessita di una delibera del Comitato Amministratore del Fondo.

ART. 11 - Cumulabilità della prestazione straordinaria

Con delibera nr. 1 del 11 aprile 2017 il Comitato Amministratore del Fondo ha fornito un orientamento interpretativo su tale norma (commi 1 e 3), precisando che con la locuzione "limiti della legislazione vigente", si intende far riferimento alle legislazione in materia di compatibilità e cumulabilità dei trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anticipata AGO con redditi di lavoro autonomo o subordinato, nonché ad eventuali altre limitazioni previste dagli accordi collettivi per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo.

In sostanza, quindi, la normativa applicabile all'assegno straordinario è la stessa che regola la cumulabilità pensione/reddito da lavoro. Si ricorda che, dal 1° gennaio 2009 è stato soppresso il criterio del divieto totale o parziale di cumulo tra redditi da lavoro dipendete o antonomo e pensione. Infatti la liberalizzazione del cumulo, applicabile dal 2001 nei confronti di vecchiaia e di anzianità con almeno 40 anni di contributi si estende alle altre tipologie di pensione da quelle di anzianità a quelle erogate col sistema contributivo (art. 19 legge n. 133/2008; Inps Circ. n. 108/2008).

Contribuzione aggiuntiva invalidità civile, sordomutismo e ipovedenti

Con delibera n. 15 del 26/07/2022 il Comitato Amministratore del Fondo ha previsto che per il calcolo dei requisiti della pensione con relativo accesso all'assegno straordinario deve tenere conto della maggiorazione prevista dalla legge per lavoratori non udenti o con invalidità superiore al 74%, e per i soggetti privi della vista.

L'iter per il riconoscimento di quanto detto prevede:

- presentazione all'INPS della domanda di riconoscimento della maggiorazione a cui va allegato il verbale di accertamento invalidità
- presentazione all'INPS da parte dell'azienda della richiesta di assegno all'esodo (AP87) corredata di un'autodichiarazione (vedi allegato E)

Reversibilità dell'assegno straordinario

L'assegno straordinario, in caso di decesso del percettore prima del termine della prestazione, non dà luogo a "pensione di reversibilità" (tale prestazione infatti è prevista per chi sia già pensionato). Tuttavia, nell'evento premorienza, spetta immediatamente la prestazione detta "pensione indiretta", al coniuge ed ai figli secondo normativa e criteri di calcolo analoghi alla "pensione di reversibilità". Tale prestazione viene calcolata sugli anni di contributi versati, compresi i contributi del periodo di esodo. In poche parole, nell'infausto evento della premorienza, i beneficiari avranno diritto alla stessa prestazione INPS prevista nel caso in cui il lavoratore, invece che in esodo, fosse rimasto in servizio.

Cumulabilità dell'assegno straordinario con pensioni di reversibilità

Sulla base della normativa i titolari di assegno straordinario che siano anche percettori di pensione di reversibilità, hanno diritto a percepire quest'ultima in misura intera escludendo ai fini del cumulo l'importo dell'assegno straordinario. A supporto di tale interpretazione segnaliamo che si sono verificati alcuni casi sporadici di interpretazioni diverse da parte di alcune sedi periferiche INPS che danno dato origine ad un contenzioso assistito dalle strutture FABI con esito favorevole al percettore dell'assegno.

PRESTAZIONI DELLA SEZIONE EMERGENZIALE

L'assegno emergenziale è una forma di sostegno al reddito per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie previste dal Decreto Ministeriale 82761/2014, perché troppo lontani dal primo requisito pensionistico.

Hanno diritto di precedenza nell'accesso a tale strumento le aziende in situazione di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attività non sia disposta o sia cessata.



Durata dell'assegno emergenziale:

l'assegno viene erogato fino a quando permanga lo stato di disoccupazione e comunque per un massimo di 2 anni.

L'importo complessivo viene erogato ad integrazione dell'indennità di disoccupazione (NASPI) anche nel caso in cui tale ultima indennità abbia durata inferiore ai 2 anni.

Calcolo dell'assegno emergenziale

FONDO CREDITO COOPERATIVO

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE LORDA MENSILE AI FINI DEL CALCOLO DELL'ASSEGNO EMERGENZIALE

La retribuzione tabellare lorda mensile, per il Fondo Credito Cooperativo, comprende le seguenti voci, ove fruite:

- stipendio;
- scatti di anzianità;
- importo ex-ristrutturazione tabellare;
- assegno ex differenza tabelle;
- assegno ex differenza valore scatto;
- assegno ex premio di rendimento;
- indennità ex accordo del 21 dicembre 2012 (E.D.R.).

Tutte le suddette voci sono corrisposte per tredici mensilità, pertanto, i relativi importi mensili andranno moltiplicati per 13 ai fini della retribuzione annua utile per l'individuazione della percentuale e del massimale da utilizzare per il calcolo dell'assegno emergenziale.

ASSEGNO EMERGENZIALE

BCC - Decreto Min. 82761/2014

Calcolo dell'importo e relativi massimali - Art. 12

80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore con un massimale pari ad un importo di Euro **2.387,97** lordi mensili se la retribuzione tabellare annua dell'interessato è inferiore ad Euro **40.294,43**.

70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua compresa tra Euro **40.294,43** ed Euro **56.200,13**, con un massimale pari ad un importo di Euro **3.211,88** lordi mensili.

60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua superiore ad Euro **56.200,13** con un massimale pari ad un importo di **3735,72** euro lordi mensili.

N.B. Le suddette percentuali prevedono dei massimali che devono essere aggiornati annualmente dall'INPS. I dati relativi al **2022** sono riportati nella circolare INPS **26/2022** come di seguito riportato.

Segnaliamo inoltre che la contribuzione viene versata sul 100% della retribuzione 100% tabellare. Infine ricordiamo che l'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 prevede l'applicazione di una riduzione attualmente pari al 5,84% per i trattamenti non inferiori all'80% (vedi tabella seguente), tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.

Massimali assegno emergenziale anno 2022 - Circolare INPS N° 26/2022

	Massimali assegno emergenziale BCC			
Ret	ribuzione tabellare annua lorda (euro)	Importo della riduzione 5,84 (art.26 L.41/1986)		
1 Fine a 40 204 42		lordo contributivo 2.387,97		
1 Fino a 40.294,43	netto contributivo 2.248,51			
2	Compresa tra 40.294,43 e fino a 56.200,13	netto contributivo 3.211,88		
3	Superiore a 56.200,13	netto contributivo 3.735,72		

Esempi di calcolo dell'assegno emergenziale BCC

Gli esempi sono quelli presenti nella circolare INPS n. 203 del 18/12/2015 aggiornati con i massimali riportati nella circolare INPS n. 26/2022.

Per il calcolo della NASPI si considera la retribuzione complessiva previdenziale degli ultimi 4 anni che comprende tutti gli emolumenti, continuativi e non continuativi, del periodo considerato. Nel nostro esempio coincide con quella tabellare lorda.

L'assegno emergenziale mensile netto è calcolato, nei nostri esempi, ipotizzando che questo sia l'unico reddito percepito, con durata per l'intero anno.

Sullo stesso è stata applicata le aliquote IRPEF attualmente in vigore, mentre per le addizionali comunali e regionali è stata ipotizzata un'aliquota media complessiva pari al 2%.



1. Esempio di stima dell'Assegno Emergenziale		
CALCOLATO SULL'80% DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE LORDA MEN	ISILE	
massimale BCC di € 2.387,97 per retribuzione tabellare lorda annua inferiore € 40.2	94,43	Note
Totale Retribuzione tabellare annua (Retribuzione mensile * 13)	31.917,08	
Totale Assegno emergenziale Annuo teorico	25.533,66	
Percentuale Assegno emergenziale rispetto alla retribuzione mensile lorda	80,00%	
Riduzione 5,84% (solo quando previsto)	1.491,17	
Assegno emergenziale effettivo annuo lordo	24.042,50	
Percentuale della retribuzione tabellare effettivamente spettante	75,33%	
Assegno emergenziale effettivo mensile lordo (12 mensilità/anno)	2.003,54	
Aliquota addizionale Regionale (indicare solo aliquota, ad esempio 0,5 per lo 0,5%)		
Aliquota addizionale Comunale (indicare solo aliquota, ad esempio 0,5 per lo 0,5%)		
Assegno emergenziale mensile netto (se non indicate le addizionali, calcola solo l'IRPEF)	1.608,96	
Assegno emergenziale giornaliero netto (se non indicate le addizionali, calcola solo l'IRPEF)	53,63	(1)

(1) L'importo netto è calcolato nell'ipotesi che lo stesso sia l'unico reddito percepito, con durata intero anno

Stima costo aziendale				SI	
Contribuzione previdenziale INPS	Quartul.anno	Terzult.anno	Penult.anno	Ultimo anno	Note
Retribuzione contributiva ultimi 4 anni	31.917,08	31.917,08	31.917,08	31.917,08	
Settimane lavorative annue riconosciute	52	52	52	52	
Retribuzione annua media ultimi 4 anni (base di calc	colo per NASPI)			31.917,08	
Retribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabella	ire lorda annua / 1	.2)		2.659,76	(1)
Assegno emergenziale effettivo annuo lordo				24.042,50	
Assegno emergenziale effettivo mensile lordo (12 m	nensilità/anno)			2.003,54	
Importo giornaliero mensile lordo (senza addizional	i e IRPEF/ 30gg)			66,78	
Settimane lavorate ultimi 4 anni alla data cessazione	e rapporto di lavor	то		208	
Mensilità NASPI spettanti				24,00	
Giornate NASPI spettanti (incluso il sabato e la domenica x 52 settimane, pari ad anno di 364 gg)			720		
NASPI mensile iniziale	71		7	1.278,71	
NASPI montante complessivo per tutto il periodo	A			23.372,50	
Totale importo spettante (Importo giornaliero *36	0 gg*2 anni)			48.085,00	
Importo totale assegno emergenziale a carico del fondo (detratta la NASPI)			24.712,49		
Importo medio giornaliero a carico del Fondo			34,32		
Determinazione importo della contribuzione correla	ata				
Contribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabellare lorda annua / 12)* 33%			877,72		
Importo della contribuzione giornaliera			29,26		
Durata della contribuzione correlata in giorni			-		
Importo totale della contribuzione correlata				-	
Costo complessivo assegno emergenziale al netto della NASPI			24.712,49		
50% = costo totale a carico azienda nei 24 mesi			12.356,25		

⁽¹⁾ Tale retribuzione comprende tutti gli emolumenti, continuativi e non continuativi, del periodo considerato

2. Esempio di stima dell'Assegno Emergenziale			
CALCOLATO SUL 70% DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE LORDA MEN	SILE		
massimale BCC di € 3.211,88 per retribuzione tabellare lorda annua compresa tra € 40.294,43 e €	56.200,13	Note	
Totale Retribuzione tabellare annua (Retribuzione mensile * 13)	52.650,00		
Totale Assegno emergenziale Annuo teorico	36.855,00		
Percentuale Assegno emergenziale rispetto alla retribuzione mensile lorda	70,00%		
Riduzione 5,84% (solo quando previsto)	-		
Assegno emergenziale effettivo annuo lordo	36.855,00		
Percentuale della retribuzione tabellare effettivamente spettante	70,00%		
Assegno emergenziale effettivo mensile lordo (12 mensilità/anno)	3.071,25		
Aliquota addizionale Regionale (indicare solo aliquota, ad esempio 0,5 per lo 0,5%)			
Aliquota addizionale Comunale (indicare solo aliquota, ad esempio 0,5 per lo 0,5%)			
Assegno emergenziale mensile netto (se non indicate le addizionali, calcola solo l'IRPEF)	2.265,61		
Assegno emergenziale giornaliero netto (se non indicate le addizionali, calcola solo l'IRPEF)	75,52	(1)	

(1) L'importo netto è calcolato nell'ipotesi che lo stesso sia l'unico reddito percepito, con durata intero anno

Vuoi effettuare la stima costo aziendale?				SI	
Contribuzione previdenziale INPS	Quartul.anno	Terzult.anno	Penult.anno	Ultimo anno	Note
Retribuzione contributiva ultimi 4 anni	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	
Settimane lavorative annue riconosciute	52	52	52	52	
Retribuzione annua media ultimi 4 anni (base di calc	colo per NASPI)			52.650,00	
Retribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabella	are lorda annua / 1	.2)		4.387,50	(1)
Assegno emergenziale effettivo annuo lordo				36.855,00	
Assegno emergenziale effettivo mensile lordo (12 m	nensilità/anno)			3.071,25	
Importo giornaliero mensile lordo (senza addizional	i e IRPEF/ 30gg)			102,38	
Settimane lavorate ultimi 4 anni alla data cessazione	e rapporto di lavor	о	.)	208	
Mensilità NASPI spettanti				24,00	
Giornate NASPI spettanti (incluso il sabato e la domenica x 52 settimane, pari ad anno di 364 gg)				720	
NASPI mensile iniziale		1//		1.335,40	
NASPI montante complessivo per tutto il periodo	7			24.408,61	
Totale importo spettante (Importo giornaliero *36	0 gg*2 anni)			73.710,00	
Importo totale assegno emergenziale a carico del fo	ondo (detratta la N	ASPI)		49.301,39	
Importo medio giornaliero a carico del Fondo			5.44-	68,47	
Determinazione importo della contribuzione correl	ata				
Contribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabel	lare lorda annua /	12)* 33%		1.447,88	
Importo della contribuzione giornaliera			48,26		
Durata della contribuzione correlata in giorni				-	
Importo totale della contribuzione correlata				-	
Costo complessivo assegno emergenziale al netto d	ella NASPI			49.301,39	
50% = costo totale a carico azienda nei 24 mesi				24.650,69	

 $^{(1)\} Tale\ retribuzione\ comprende\ tutti\ gli\ emolumenti,\ continuativi\ e\ non\ continuativi,\ del\ periodo\ considerato$

3. Esempio di stima dell'Assegno Emergenziale			
CALCOLATO SULL'60% DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE LORDA MEN	ISILE		
massimale BCC di € 3.735,72 per retribuzione tabellare lorda annua superiore a € 56.	200,13	Note	
Totale Retribuzione tabellare annua (Retribuzione mensile * 13)	62.665,33		
Totale Assegno emergenziale Annuo teorico	37.599,20		
Percentuale Assegno emergenziale rispetto alla retribuzione mensile lorda	60,00%		
Riduzione 5,84% (solo quando previsto)	-		
Assegno emergenziale effettivo annuo lordo	37.599,20		
Percentuale della retribuzione tabellare effettivamente spettante			
Assegno emergenziale effettivo mensile lordo (12 mensilità/anno)	3.133,27		
Aliquota addizionale Regionale (indicare solo aliquota, ad esempio 0,5 per lo 0,5%)			
Aliquota addizionale Comunale (indicare solo aliquota, ad esempio 0,5 per lo 0,5%)			
Assegno emergenziale mensile netto (se non indicate le addizionali, calcola solo l'IRPEF)	2.301,82		
Assegno emergenziale giornaliero netto (se non indicate le addizionali, calcola solo l'IRPEF)	76,73	(1)	

(1) L'importo netto è calcolato nell'ipotesi che lo stesso sia l'unico reddito percepito, con durata intero anno

Vuoi effettuare la stima costo aziendale?				SI	
Contribuzione previdenziale INPS Quartul.anno Terzult.anno Penult.anno			Ultimo anno	Note	
Retribuzione contributiva ultimi 4 anni	62.665,33	62.665,33	62.665,33	62.665,33	
Settimane lavorative annue riconosciute	52	52	52	52	
Retribuzione annua media ultimi 4 anni (base di calo	colo per NASPI)			62.665,33	
Retribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabella	are lorda annua / 1	2)		5.222,11	(1)
Assegno emergenziale effettivo annuo lordo				37.599,20	
Assegno emergenziale effettivo mensile lordo (12 m	nensilità/anno)			3.133,27	
Importo giornaliero mensile lordo (senza addizional	i e IRPEF/ 30gg)			104,44	
Settimane lavorate ultimi 4 anni alla data cessazione rapporto di lavoro			208		
Mensilità NASPI spettanti			24,00		
Giornate NASPI spettanti (incluso il sabato e la domenica x 52 settimane, pari ad anno di 364 gg)			720		
NASPI mensile iniziale			1.335,40		
NASPI montante complessivo per tutto il periodo			24.408,61		
Totale importo spettante (Importo giornaliero *360 gg*2 anni)			75.198,40		
Importo totale assegno emergenziale a carico del fondo (detratta la NASPI)			50.789,78		
Importo medio giornaliero a carico del Fondo			70,54		
Determinazione importo della contribuzione correl	ata				
Contribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabellare lorda annua / 12)* 33%			1.723,30		
Importo della contribuzione giornaliera			57,44		
Durata della contribuzione correlata in giorni			-		
Importo totale della contribuzione correlata			-		
Costo complessivo assegno emergenziale al netto della NASPI			50.789,78		
50% = costo totale a carico azienda nei 24 mesi			25.394,89		

⁽¹⁾ Tale retribuzione comprende tutti gli emolumenti, continuativi e non continuativi, del periodo considerato





Mod. ASS_CREDCOOP COD.AP87

Domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale - 1/3

Fondo di solidarietà per il sostegno cell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo

ALL'UFFICIO INPS DI	¹
Datore di lavoro	
DENOMINAZIONE	
CODICE FISCALE	CODICE AZIENDA
MATRICOLA INPS	SEDE INPS D'ISCRIZIONE
Dipendente	
COGNOME	NOME
CODICE FISCALE	NATO/A IL communa
O-A	PROV. STATO
CITTADINANZA	STATO CIVILE
RESIDENTE IN	PROV. STATO
INDIRIZZO	CAP
TELEFONO*	CELLULARE
INDIRIZZO E-MAIL*	
Compilare solo se diverso dalla residenz	a .
DOMICILIATO IN	PROV. STATO
INDIRIZZO	CAP
3 Coniuge del dipendente	
COGNOME	NOME
CODICE FISCALE	NATO/A IL GGNMAAAA
O-A	PROV. STATO
The state of the s	

* dati facoltativi



Domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale - 2/3

Fondo di solidarietà per il sostegno cell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo

D	ata dell'accordo collettivo di accesso al Fond	0:
N	lumero di settimane di contribuzione nella ges	stione:
0	lavoratori dipendenti	 coltivatori diretti/coloni/mezzadri
0		o commercianti
0		Paese estero
	Totale settimane alla data di risoluzione de	I rapporto di lavoro
	Numero di settimane da attribuire a titolo di	incremento (il numero di settimane indicato deve corrispondere al numero di settimane
	per le quali verrà accreditata la contribuzione co	melata)
	Retribuzione mensile sulla quale devono es	ssere commisurati i contributi correlati (elementi retributivi ricorrenti e continuativi del
	mese in cui si colloca l'evento della cessazione d	del rapporto di lavoro)
•	Data fino alla quale devono essere versati	i contributi correlati
	Data fino alla quale deve essere erogato l'a	assegno straordinario
	Aliquota di imposta applicata per la tassazi	one TFR
	Periodo di riferimento per l'individuazione d	dell'aliquota TFR: data iniziale data finale
Ti	ipologia di pensione richiesta	
Ti	ipo pensione:	
Ö	vecchiaia	
0	anticipata	
0	vecchiaia con opzione calcolo contributivo*	OC.
0	vecchiaia/anticipata ai sensi della disposizio	oni eccezionali di cui all'art. 24, comma 15 bis, legge 214/2011
	Andalish di manananta dalliana ana at	
	lodalità di pagamento dell'assegno st	raordinario
L	'assegno deve essere pagato presso:	
0	c/c nominativo - banca	
	CODICE	BAN
0	c/c postale nominativo - ufficio postale	
	CODICE	BAN

^{**} la domanda deve essere corredata dall'opzione della dipendente



Domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale - 3/3

Fondo di solidarietà per il sostegno cell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo

compresa la tredicesima mensilità, i co	ntributi associativi sindacali 13 del DM n. 82761 del 20 giugno 2014, a trattenere sulle mensilità dell'assegno, ntributi associativi sindacali nella misura stabilita dalla propria Organizzazione Sindacale.
	itamente rinnovata ogni anno, salvo revoca esplicitamente comunicata all'INPS che in specifiche tecniche in uso, a dare seguito alla revoca richiesta.
Data	Firma
Cumulo e obbligo di comunicazi	one in caso di rioccupazione
Dichiaro che al momento della cessaz	cione del rapporto di lavoro:
 svolgo altra attività lavorativa, n 	
o non svolgo attività lavorativa	
Sede INPS di competenza), lo svolgimer straordinario. Io sottoscritto sono consapevole che, in sono tenuto/a a restituire le somme ind	ente, al datore di lavoro che finanzia l'assegno staordinario e al Fondo (per il tramite della nto dell'attività lavorativa, dipendente o autonoma, successiva alla decorrenza dell'assegno caso di inadempimento dell'obbligo della comunicazione, perdo il diritto alla prestazione e ebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e che la contribuzione somma 7, del DM n. 82761 del 20 giugno 2014).
Data	Firma
cambiamento. Sono inoltre consapevole che le amminis e che, in caso di dichiarazioni false, cos:	isi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall'avvenuto strazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda so subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti. modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste
Data	Firma del dipendente
Firme d	lel legale rappresentante dell'azienda
Si allegano copie dei documenti d'identità, tramite PEC)	in corso di validità, dei firmatari (non è necessario allegare i documenti in caso di invio
Informativa sul trattamen (Art. 13 del d. Igs. 30 giugno 2003, n. 18 L'Inps con sede in Roma, via Ciro II Grande, 21, quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la ci Codice in materia di protezione dei dati personali eventuali attre funzioni istituzionali ad essa come dell'Istituto opportunamente incaricati ed istratit, potranno essere comunicati ad attre amministraz essere conosciuti da altri soggetti, che fomiscon designati dall'Istituto. Il conferimento dei dati non ritardi nella definizione dei procedimenti che la rig direttamente al direttore della struttura territoriali	to dei dati personali 6, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali") in qualità di Titolare dei trattamento, la informa che tuti i dati personali che la riguardano, compresi impilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabititi dal (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda e svolgere le secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccotti. I suoi dati personali ioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno o servizi per conto dell'inps e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali contrassegnati con un asterisco e ò obbligatorio e la marcata formitura potrà compratare impossibilità o puardano. L'Inps la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi mente competente per l'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve orisimente prometente per l'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve

Avvertenze
1 Le domande di assegno straordinario devono essere presentate al Polo specialistico della sede INPS di cui ai messaggi n. 4621 del 7/7/2015 e n. 5119 del 3/8/2015.

Allegato B - DELEGA RILASCIATA DAL GIA' BENEFICIARIO DI ASSEGNO STRAORDINARIO PER LA TRATTENUTA DEI CONTRIBUTI SINDACALI

II/La sottoscritto/a	
nato/a a	ili
e residente a	CAP
in via/piazza	
indirizzo e-mail	cell
codice fiscale	
beneficiario/a dell'assegno straordin	nario di sostegno al reddito o assegno sezione emergenziale da:
	E (indicare codice) ORDINARIO CREDITO L. 232/2016 ORDINARIO CREDITO COOPERATIVO L. 232/2016
Posizione n.	Sede INPS di
Scadenza periodo di esodo	
Ex azienda di appartenenza	
modalità indicate dalla stessa norma In merito all'impegno assunto, il tacitamente rinnovata di anno in an La misura della trattenuta per cont lordo del singolo assegno:	sottoscritto è consapevole che la presente delega si intende no salvo revoca esplicitamente formulata. ributi sindacali è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo i entro il trattamento minimo; ti quelli di cui al precedente punto e non eccedenti il doppio della mo; ti il doppio della misura del trattamento minimo. essere versato, quale quota di contributo sindacale, alla FABI - Roma. previsto dalla normativa vigente, l'informativa sul "trattamento" per le finalità previste dallo statuto dell'Associazione;
Luogo e data	Firma
Timbro e firma del SAB	

Allegato C - REVOCA ISCRIZIONE ORGANIZZAZIONE SINDACALE

II/La sottoscritto/a	
nato/a a	il
e residente a	CAP
in via/piazza	
codice fiscale	
beneficiario/a dell'assegno straordinario di so	stegno al reddito da:
 027 VOCRED (ABI) 028 VOCOOP (BCC) 029 VOESO (ASCOTRIBUTI) 127 CRED27 (ABI) 128 COOP28 (BCC) 129 VESO29 (ASCOTRIBUTI SEZIONE EMERGENZIALE (indicare 	codice)
Posizione n	Sede INPS di
Con la presente REVOCA l'autorizzazione a tra	
di cui la delega a suo tempo sottoscritta.	
Luogo e data	Firma

Allegato: documento d'identità leggibile e in corso di validità

Allegato D - DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE

Tipo di richiesta (barrare la prestazione richiesta)
☐ 1. Calcolo decorrenza pensione ("finestra")
☐ 2. Calcolo previsionale assegno straordinario netto
☐ 3. Calcolo previsionale pensione
☐ 4. Verifica correttezza assegno straordinario erogato
☐ 5. Verifica correttezza pensione erogata
Documenti da allegare:
Richiesta 1.:
☐ Estratto conto INPS semplice oppure ECOCERT
Documentazione relativa ad eventuali periodi di lavoro presso altri Enti (INPDAP, periodi di lavoro all'estero, ecc.),
pratiche in corso (riscatti, ricongiunzioni, ecc.) Questionario allegato compilato
gastarana anogata tempuate
Richiesta 2. o 3.:
☐ Estratto conto INPS aggiornato a data recente
Documentazione relativa ad eventuali periodi di lavoro presso altri Enti (INPDAP, periodi di lavoro all'estero, ecc.),
pratiche in corso (riscatti, ricongiunzioni, ecc.) Questionario allegato compilato
Data presunta di cessazione del rapporto di lavoro:
☐ Ultima busta paga
Richiesta 4. o 5.:
Mod. TE08 rilasciato dall'INPS - "Comunicazione di liquidazione" (lettera con cui l'INPS comunica i dati e gli importi
della pensione o dell'assegno straordinario liquidato) Estratto conto INPS aggiornato con i dati dei contributi fino alla data di decorrenza della pensione o dell'assegno
straordinario. In alternativa Estratto conto + tutte le buste paga fino al momento della decorrenza della pensione o
assegno
QUESTIONARIO
Cognome e Nome della persona assistita:
La persona assistita presenta le seguenti situazioni (barrare i casi che interessano e, se richiesto dal campo barrato, indicare gli ulteriori dati richiesti):
☐ Ha svolto il servizio militare o servizio equiparato per il periodo dal/
E' stata autorizzata ai versamenti volontari in data:/
Ha diritto al riconoscimento dei contributi figurativi per maternità per periodi fuori dal rapporto di lavoro:
 N° maternità fuori dal rapporto di lavoro:
settimane
Presenta un grado di invalidità superiore al 74% e quindi ha diritto al riconoscimento della maggiorazione di due
mesi di contribuzione per ogni anno di attività lavorativa, a partire dalla data:/ (consigliabile allegare verbale ASL) e
o fino alla data/ (data in cui non è più riconosciuta invalidità superiore al 74%)
o fino a data odierna (invalidità > 74% ancora vigente)
E' persona non vedente con diritto al beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività lavorativa, a partire dalla data:/ (consigliabile allegare verbale ASL)
Presenta un grado di invalidità pari o superiore all'80% ed intende richiedere la pensione di vecchiaia anticipata
(requisiti 55 anni per le donne o 60 anni per gli uomini, a cui bisogna aggiungere i mesi di aspettativa di vita + 12/18
mesi di finestra mobile)

 È persona non vedente con requisito di stato di cecità riconosciuto da almeno 10 anni di attività lavorativa. Per tale motivo intende richiedere la pensione di vecchiaia con il requisito di 50 anni se donna o 55 se uomo (a cui bisogna aggiungere i mesi di aspettativa di vita + 12/18 mesi di finestra mobile) □ È titolare di: assegno ordinario di invalidità. Indicare la data di primo riconoscimento:/
Avendo ricevuto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'informativa sul "trattamento" dei propri dati personali: 1) consente il loro "trattamento" per le finalità previste dallo statuto dell'Associazione; 2) consente che gli stessi siano comunicati all'INPS; 3) consente all'INPS il trattamento dei dati medesimi per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l'Associazione suindicata.
Luogo e data:

Allegato E – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL LAVORATORE INVALIDO

		Sede INPS	Spett.li
		Società	
dell'occupabilità, de di cui al decreto	ell'occupazione e del r interministeriale n.	eddito del person 82761 del 20 g	darietà per il sostegno ale del credito cooperativo, liugno 2014. Dichiarazione alidità superiore al 74%.
codice fiscaleall'assegno straordina		in relazione alla doi oggetto, di cui alla	prov dipendente della Società manda, di pari data, di accesso manifestazione di interesse del
	DICHIARA IR	REVOCABILMENTE	:
dall'art. 9, comma soggetti privi della vis dall'art. 80, comma n. 381/1970, nonché superiore al 74% o a delle norme in mate Repubblica n. 915/19 Repubblica n. 834/198 2. di essere a conos subordinata alla prese specificato nelle circol 16 maggio 2002; 3. di essere consapeviegge n. 388/2000 n	a 3, della legge n. 388/20 agli invalidi per qualsia escritta alle prime quattreria di pensioni di gue 78, come sostituita dalla 81 e s.m.i.; cenza che l'attribuzione entazione di apposita ricilari INPS n. 173 del 26 g	000 ai lavoratori nor si causa, ai quali è o categorie della ta rra, approvato con a tabella A allegata del beneficio in ar chiesta corredata di iugno 1991, n. 29 d del calcolo della quo	n udenti di cui all'art. 1 della L. stata riconosciuta un'invalidità bella A allegata al Testo Unico decreto del Presidente della al decreto del Presidente della rgomento da parte dell'INPS è idonea documentazione, come del 30 gennaio 2002 e n. 92 del cui all'art. 80, comma 3, della ota della pensione contributiva
Data			Firma del lavoratore
Data		Firr	ma del legale rappresentante del datore di lavoro

Come di consueto, per ogni dubbio o necessità i rappresentanti sindacali della FABI sono a Vostra disposizione!

Roma, settembre 2022

FABI - FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

DIPARTIMENTO WELFARE welfare@fabi.iT

COORDINAMENTO BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

ANNOTAZIONI	
¥	
1	
View party	
	



Hanno contribuito a questa pubblicazione

Vincenzo Saporito, Paolo Cerrone, Sabrina Dapor, Giammatteo Donati, Domenico Mazzucchi, Mario Napolitani, Flavio Saltari e Giorgio Urbinati

Eventuali domande, quesiti o chiarimenti potranno essere indirizzati a welfare@fabi.it

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO DAGLI AUTORI PER IL SUPPORTO LOGISTICO FORNITO DALLE STRUTTURE FABI DI ASCOLI/FERMO/MACERATA, PAVIA, RIMINI, SIENA E TRENTO



FEDERAZIONE | AUTONOMA | BANCARI | ITALIANI

